



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PRATO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PALAZZO	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GHERARDINI	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RAMBALDI	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 25/10

UDIENZA DEL

20/07/2010

ore 08:30

SENTENZA

N°

53/03/10

PRONUNCIATA IL:

20/07/2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21/09/2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 25/10  
spedito il 29/12/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8T03T100667/2009 IVA + IRAP 2004  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

difeso da:

RAG. TARGI MARCO  
59100 PRATO PO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8T03T100667/2009 IRES 2004  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Il Segretario  
*Gianni Maurizi*  
[Stamp]



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 25/10

UDIENZA DEL

20/07/2010

ore 08:30

(segue)

**difeso da:**  
RAG. TARGI MARCO  
59100 PRATO PO

## FATTO

Con ricorso spedito il 29.12.2009 prot.25/2010 la società [REDACTED] impugnava l'avviso di accertamento n.T8T03T10067/2009 notificato in data 29.10.2009, dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato Ufficio Controlli relativo ad IRES IRAP ed IVA, sanzioni per un importo complessivo di € 1.853.363,50 dovuti per l'anno d'imposta 2004, accertamento originato dal PVC della G.di.F. Di Prato del 10.07.2009 da cui sarebbe emersa una responsabilità della società ricorrente per debiti tributari che riguardano un'altra società denominata "[REDACTED]", in liquidazione volontaria, per presunta simulazione di contratto di affitto fra le due aziende per celare una cessione di azienda al fine di eludere la responsabilità solidale.

Nel ricorso veniva contestata:

- la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, poiché non è stato allegato il PVC della G.di.F.
- L'infondatezza della pretesa tributaria per mancanza di prova;
- nel merito l'esistenza di un atto notarile attestante l'effettivo contratto di affitto di azienda disattende la pretesa dell'Ufficio;
- l'illegittimità delle sanzioni, per difetto della sussistenza della pretesa di merito.

L'agenzia delle Entrate di Prato nella memoria di costituzione in giudizio, sull'invocato difetto di motivazione, precisava che l'omessa allegazione del pvc all'accertamento è infondato considerato che il pvc è stato notificato alla ricorrente al termine delle operazioni di verifica.

La [REDACTED] è stata costituita a parere dell'Ufficio al solo scopo di proseguire l'attività della [REDACTED], tale circostanza trova conferma nella continuità della gestione di entrambe le società da parte del sig. [REDACTED] ufficialmente dipendente nel settore degli acquisti merci dalla Cina e già dipendente della [REDACTED], ma di fatto gestore e coordinatore delle due imprese. La quasi totalità dei dipendenti della [REDACTED] transitava nella [REDACTED] venivano altresì ceduti i marchi aziendali [REDACTED] e [REDACTED] la cessionaria subentrava anche nel contratto di affitto dei locali stipulato dalla cedente.

Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese ed onorari.

Ciò premesso in fatto, la Commissione, sentite le dichiarazioni dei rappresentanti del ricorrente e dell'ufficio, si ritirava per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, quindi, come tale deve essere accolto.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, per mancata allegazione del pvc della G di.F., tale doglianza risulta infondata poiché lo stesso pvc, richiamato nell'avviso di accertamento, è stato notificato alla società ricorrente al termine delle operazioni di verifica, inoltre, l'ufficio non si è limitato a richiamare per relationem i rilievi contenuti nel pvc, ma ha chiarito ed argomentato le ragioni del recupero fiscale.

Passando poi al merito della questione, questa Commissione, ritiene convincente la tesi esposta nel ricorso circa l'esistenza di un contratto di affitto fra la [REDACTED] e la [REDACTED] come dimostrato dalla certificazione rilasciata dal Notaio [REDACTED]. Appare verosimile che la circostanza del sequestro dei capi di abbigliamento da parte della G.di F di Prato avvenuta nel maggio 2005, abbia effettivamente causato un danno d'immagine che ha indotto la [REDACTED], in previsione di possibili conseguenze fiscali ad affittare alla [REDACTED], contratto

che prevedeva anche i diritti d'uso dei marchi aziendali [redacted] e [redacted] con subentro anche nel contratto di affitto dei locali stipulato dalla cedente.

Si deve rilevare dalle dichiarazioni rese dal difensore del ricorrente, la circostanza, non contestata dal rappresentante dell'Ufficio, che alla data del maggio 2005 la società [redacted] non aveva debiti tributari, solo tre anni dopo tale fatto, nel gennaio del 2008 la G.di F. effettuava la contestazione tributaria.

In sostanza, la fattispecie sopra evidenziata richiama la stessa fattispecie di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.12209 del 15.05.2008 dove viene espressamente richiamata la figura dell'affitto di cui all'art.2562 del c.c.,..... *"che le amministrazioni.... non indicano quali siano gli elementi in base ai quali il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che le parti, con l'atto in contestazione, abbiano, in realtà, voluto ed attuato un trasferimento del diritto di proprietà dell'azienda e non già.. solo la cessione temporanea del diritto... di godimento e di utilizzazione economica dell'azienda"*.

L'accoglimento del merito della questione esime la Commissione dall'esame delle altre richieste avanzate nel ricorso di parte.

Al riguardo delle spese di lite, le stesse devono essere compensate fra le parti stante la natura e la complessità degli argomenti trattati.

#### PER QUESTI MOTIVI

In nome del Popolo Italiano - La Commissione Tributaria Provinciale di Prato -  
Sezione 3<sup>a</sup>, - ACCOGLIE IL RICORSO - SPESE COMPENSATE -

Prato li. 20 luglio 2010

Il Relatore  
geom. Alessandro Gherardini

Il Presidente  
Dr. Salvatore Palazzo

